

 <p>ASL BT PugliaSalute</p>	<p><i>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</i></p>	<p>REVo 27-12-2024</p>
--	--	------------------------

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER  
L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA'  
DI RISCHIO RADIOLOGICO**

 <p><b>ASL BT</b> PugliaSalute</p>	<p><i>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</i></p>	<p>REV<sup>o</sup> 27-12-2024</p>
---	--	-----------------------------------

## Sommario

1	PREMESSA .....	3
2.	QUADRO NORMATIVO .....	3
3	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	6
4	RIFERIMENTI .....	8
5	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	9
6	MODALITÀ OPERATIVE .....	9
6.1	COMMISSIONE INDENNITÀ RADIOLOGICA E ITER PROCEDURALE .....	9
6.2	TIPOLOGIA DI LAVORATORI E DEFINIZIONI DELLE ATTIVITÀ CON RADIAZIONI IONIZZANTI .....	11
6.3	CARICO DI LAVORO E MODALITÀ DI RICHIESTA DI INDENNITÀ .....	11
6.3.1	SCHEDA DI RICHIESTA.....	11
6.3.2	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE .....	12
6.4	CRITERI DI ATTRIBUZIONE INDENNITA' .....	17
6.5	ALTRI ELEMENTI.....	18
6.6	EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ .....	18
6.7	REVISIONE ANNUALE DELL'INDENNITÀ.....	19
6.8	MODALITÀ DI EROGAZIONE .....	19
6.9	TRASFERIMENTI.....	19

 <p><b>ASL BT</b> PugliaSalute</p>	<p><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</b></p>	<p>REVo 27-12-2024</p>
---	--	------------------------

## 1 PREMESSA

La legislazione vigente prevede che ai lavoratori addetti ad attività che comportino l'utilizzo di radiazioni ionizzanti possa essere attribuita una specifica indennità di rischio radiologico e un periodo aggiuntivo di assenza dal servizio inteso come riposo biologico secondo criteri prestabiliti. L'indennità di rischio radiologico è stata istituita con L. 416/68, modificata successivamente con altri interventi normativi. In particolare il CCNL dirigenza e comparto ha reso l'indennità di rischio radiologico come indennità professionale specifica per i medici di area radiologica, i fisici sanitari e i TSRM. Per tutte le altre figure professionali che impiegano radiazioni ionizzanti per le attività lavorative è necessario il regime probatorio (come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato 2525/08) operato da una apposita Commissione Aziendale Rischio Radiologico.

Per la ASL BT la Commissione Aziendale Rischio Radiologico (d'ora in poi indicata come "Commissione") è nominata con delibera aziendale che viene periodicamente aggiornata.

## 2. QUADRO NORMATIVO

### a) L' Art 58 DPR 270/1987 riporta che:

*"L'indennità (di rischio da radiazioni) in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.*

- La circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971 riportava che: *"unicamente al personale esposto per ragioni professionali e quindi addetto a sorgenti radiogene in "zone controllate", spettano i benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia (indennità di rischio da radiazioni, aumento del congedo ordinario di giorni quindici, assicurazione obbligatoria contro le malattie da raggi): ciò in quanto è da presumersi che tale personale potrebbe trovarsi accidentalmente in condizioni di assorbire dosi di radiazioni superiori ai valori massimi ammissibili, stabiliti dal decreto 6 giugno 1968 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale").*

 <p><b>ASL BT</b> PugliaSalute</p>	<p><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</b></p>	<p>REVo 27-12-2024</p>
---	--	------------------------

- La definizione di zona controllata richiamata nella Circolare del Ministero di cui sopra, discendeva dall' art. 9, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica n.185 , abrogato dal D.lgs. 230 del 1995, abrogato a sua volta dal D.lgs.101/2020. L'attuale definizione di zona controllata è la seguente: *"zona sottoposta a regolamentazione speciale ai fini della radioprotezione o della prevenzione della diffusione della contaminazione radioattiva e il cui accesso è controllato"* (art.7, punto 61 del D.lgs.101/2020).
- E' classificata Zona Controllata dall'Esperto di Radioprotezione *"Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell'Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori ..."*
  - 6 mSv di dose efficace
  - 15 mSv di dose equivalente per il cristallino
  - 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie

Sempre nel DPR 270 del 1987 si riporta che:

*3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanità.*

*L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.*

**b) L'art. 54 D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 riporta che:**

*1. Le indennità di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale indicato dalla [legge 27 ottobre 1988, n. 460](#)...*

*4. L'individuazione del personale non compreso nell'articolo 1, comma 2, della [legge 27 ottobre 1988, n. 460](#) (Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità*

 <p><b>ASL BT</b> PugliaSalute</p>	<p><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</b></p>	<p>REVo 27-12-2024</p>
---	--	------------------------

all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente), è effettuato dalla ...la commissione è presieduta dal Coordinatore Sanitario e composta dal Responsabile del Servizio radiologico, dal Responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché da un esperto qualificato nominato dal Comitato di gestione od Organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1, comma 2, della [legge 27 ottobre 1988, n. 460](#), nonché del personale che presta la propria attività nelle sale operatorie.

5. La continuità o la occasionalità della esposizione al rischio radiologico è valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri:

a) frequenza della presenza in zona controllata e tempo di effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento;

b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto qualificato nell'ambito della commissione di cui al comma 4, in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione.

6. Al personale di cui al comma 4 che, a seguito della nuova verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell'articolo 9, lettera h), gruppo 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185](#), in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, è corrisposta l'indennità nella misura unica mensile lorda di L. 50.000.

...

9. Al personale di cui all'articolo 1, comma 2 (Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente), della [legge 27 ottobre 1988, n. 460](#), compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.

**Ne deriva che la condizione necessaria (ma non sufficiente) per accedere all'indennità di rischio radiologico sia la classificazione del lavoratore (a cura dell'Esperto di**

 <p><b>ASL BT</b> PugliaSalute</p>	<p><i>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</i></p>	<p>REVo 27-12-2024</p>
---	--	------------------------

**radioprotezione) in una delle 2 categorie A o B previste dalla normativa.**

Ai fini della corresponsione dell'indennità in questione, l'unica diversità che residua nei rapporti tra il personale di radiologia ed il personale diverso, che però è concretamente esposto in maniera permanente e continuativa al suddetto rischio, è costituita dal regime probatorio. Infatti, mentre per il primo è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, dando per scontata l'esposizione al rischio, per il secondo è indispensabile l'accertamento delle situazioni concrete facendo espresso riferimento alle modalità, tempi, orari ed intensità dell'esposizione. Il riconoscimento del diritto all'indennità deve passare attraverso il filtro degli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali, nel rispetto dei principi definiti dalle norme di legge.

Al fine di accertare la continuità o la occasionalità dell'esposizione occorre far riferimento alla "frequenza" delle presenze in zone controllate e del "tempo" di effettiva esposizione, nonché del "livello del conseguente assorbimento" stabilito in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili d'esposizione.

### **3 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Lo scopo del presente documento è definire le modalità e le responsabilità del processo di assegnazione dell'indennità del rischio radiologico e del correlato riposo biologico.

Gli obiettivi sono quelli di definire e stabilire:

- i criteri per il funzionamento della Commissione;
- i criteri per l'attribuzione dell'indennità di rischio radiologico e del riposo biologico per i lavoratori della ASL BT;
- le modalità di conservazione, accesso agli atti e riferimenti della Commissione.

Il presente documento non tratta gli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori per i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, che sono regolati da altre leggi (D.lgs. 101/2020) e da altre procedure aziendali (Regolamento di radioprotezione), ma dei criteri indicati nel paragrafo precedente.

Il presente documento si applica:

- Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato della Asl BT che svolgono attività lavorative implicanti l'esposizione a sorgenti radiogene e/o a sostanze radioattive,

 <b>ASL BT</b> PugliaSalute	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER  L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI  RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI  DELLA ASL BT</b>	<b>REVo 27-12-2024</b>
---	--	------------------------

appartenenti alle seguenti UU.OO.:

- Anestesia e Rianimazione (esposizione in Sala Operatoria)
- Angiografia (esposizione in Sala Angiografica)
- Chirurgia (esposizione in Sala Operatoria)
- Elettrofisiologia (esposizione in Sala di Elettrofisiologia)
- Emodinamica (esposizione in Sala di Emodinamica)
- Endoscopia (esposizione in Sala Operatoria)
- Medicina Nucleare (esposizione nei locali della Unità Operativa)
- Neurochirurgia (esposizione in Sala Operatoria)
- Ortopedia (esposizione in Sala Operatoria)
- Radiologia (esposizione in Sala Operatoria e nelle sale di degenza della Rianimazione)
- Urologia (esposizione in Sala Operatoria)

Nella tabella di seguito sono riportati a titolo di esempio i profili tipici dei lavoratori esposti:

<b>tipologia</b>	<b>specializzazioni</b>
Medico interventista	cardiologo, chirurgo generale, chirurgo vascolare, gastroenterologo, neurochirurgo, ortopedico, urologo
Infermiere	Infermiere Strumentista Infermiere di sala operatoria, di medicina nucleare ,di radiologia, di radiologia interventistica, di radioterapia , di ortopedia, di neurochirurgia, di endoscopia
Ausiliario	di medicina nucleare, di radiologia, di radiologia interventistica, di radioterapia, di sala operatoria
Anestesista	
Fisico	esperto in medicina nucleare, esperto in radiologia, esperto in radioterapia,

Il presente documento non si applica ai seguenti lavoratori:

- Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;
- Medici Specialisti in Radiodiagnostica;
- Medici Specialisti in Radioterapia;

 <p><b>ASL BT</b> PugliaSalute</p>	<p><i>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</i></p>	<p>REVo 27-12-2024</p>
---	--	------------------------

- Medici Specialisti in Medicina Nucleare;
- Fisici Sanitari, Specialisti in Fisica Medica,

dal momento che la loro indennità professionale è riconosciuta ex legis, senza necessità di accertamenti o valutazioni da parte di alcun organo, direttamente dagli uffici preposti alla gestione del personale.

#### **4 RIFERIMENTI**

- Legge n° 416 del 28 marzo 1968, Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica
- Legge n° 460 del 27 ottobre 1988, Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n° 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica
- DPR 28 novembre 1990 n. 384
- Sentenza della Corte Costituzionale n° 343 del 20 luglio 1992
- D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117"
- Legge n° 724 del 23 dicembre 1994, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
- Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V n° 2525 del 27 maggio 2008
- circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971
- Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 676 del 4 agosto 2014, Approvazione linee guida "Criteri per l'assegnazione dei benefici contrattuali di rischio radiologico – Proposta metodologica"
- Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione 3 n° 05155 del 17 ottobre 2014
- Sentenza Corte Cassazione n. 21018 del 08/10/2007
- Sentenza Corte di Cassazione n. 26364 del 16 dicembre 2009

 <p><b>ASL BT</b> PugliaSalute</p>	<p><i>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</i></p>	<p>REVo 27-12-2024</p>
---	--	------------------------

## 5 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- DG: Direttore Generale
- DS: Direttore Sanitario Aziendale
- Indennità: Indennità di Rischio Radiologico
- RSU: Rappresentanze Sindacali Unitarie
- OOSS: Organizzazioni Sindacali
- U.O.: Unità Operativa
- ERP: Esperto di Radioprotezione
- Segretario: Segretario Commissione Aziendale Rischio Radiologico
- Procedura e/o prestazione : intervento clinico che prevede l'utilizzo di fonte radiogena in scopia e /o grafia.

## 6 MODALITÀ OPERATIVE

### 6.1 COMMISSIONE INDENNITÀ RADIOLOGICA E ITER PROCEDURALE

È stato costituito un Organismo Aziendale denominato Commissione Rischio Radiologico. I componenti e loro sostituti vengono scelti dalla Direzione Strategica, che li nomina attraverso deliberazione aziendale. Il rappresentante delle Organizzazioni Sindacali viene indicato congiuntamente alla Direzione dalle OOSS maggiormente rappresentative delle aree contrattuali della Dirigenza e del Comparto. Il sostituto ha piena operatività in caso di assenza o impedimento del titolare. La Commissione si riunisce almeno ogni 6 mesi (con tolleranza di 2 mesi). È a discrezione e responsabilità del Presidente non indire la riunione, derogando alla periodicità minima sopra indicata, se non vi sono valutazioni pendenti.

La riunione periodica o straordinaria è indetta via mail. La riunione è valida se sono presenti almeno 4 componenti fra i quali vi devono essere, oltre al Presidente, il medico radiologo e l'esperto di radioprotezione. Le decisioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, la decisione finale spetta al Presidente. La Commissione rimane in carica fino a nuova nomina della Direzione Strategica.

La Commissione è composta da:

 <p><b>ASL BT</b> PugliaSalute</p>	<p><i>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</i></p>	<p>REV<sup>o</sup> 27-12-2024</p>
---	--	-----------------------------------

- Direttore Sanitario Aziendale, in qualità di Presidente;
- Un Medico Responsabile Radiologo;
- Un Medico Responsabile del Servizio di Igiene, Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro;
- 2 rappresentanti Sindacali: un rappresentante del Comparto e un rappresentante della Dirigenza Medica;
- Un Esperto di Radioprotezione;

Con lettera di nomina da parte del Presidente di Commissione, viene individuato un Segretario che non ha potere decisionale all'interno della Commissione.

Sono compiti del Segretario:

- Redigere e conservare i verbali delle sedute della Commissione;
- Trasmettere le convocazioni delle sedute della Commissione ai componenti e provvedere alla disponibilità della sede;
- Provvedere ai rapporti con chiunque richieda informazioni;
- Ricevere, archiviare e mantenere disponibili le richieste di cui al successivo § 6.2.1 del presente documento;
- Reperire dalla Direzione Sanitaria di Presidio le schede di cui al successivo § 6.3;
- Fornire alle Direzioni Sanitarie di Presidio la scheda n.3 "Registrazione singola procedura di esposizione"
- Rendere disponibili sull'intranet aziendale i nominativi dei componenti della Commissione, i riferimenti per contattare la segreteria, tutti i dati sull'operato della Commissione, ad eccezione di quelli che la stessa Commissione ritenga riservati.

 <b>ASL BT</b> PugliaSalute	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER  L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI  RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI  DELLA ASL BT</b>	<b>REVo 27-12-2024</b>
---	---	------------------------

## 6.2 TIPOLOGIA DI LAVORATORI E DEFINIZIONI DELLE ATTIVITÀ CON RADIAZIONI IONIZZANTI

tipologia	Specializzazione	attività	Caratteristiche sorgente	DPI ANTI X
Infermiere di sala	strumentista	partecipazione a intervento chirurgico	Arco a C	Camice o kilt e collare
Infermiere di sala	circolante	partecipazione a intervento chirurgico	Arco a C	Camice o kilt e collare
Infermiere non di sala operatoria	circolante	partecipazione a intervento chirurgico	Arco a C	Camice o kilt e collare
Medico interventista 1° operatore	Elettrofisiologo, neurochirurgo, ortopedico, urologo,	Esecuzione intervento chirurgico	Arco a C	Camice o kilt e collare
Medico interventista 2°operatore	Elettrofisiologo, neurochirurgo, ortopedico, urologo	Affiancamento esecuzione intervento chirurgico	Arco a C	Camice o kilt e collare
Anestesista/rianimatore		Affiancamento paziente in emergenza /terapia del dolore	Arco a C	Camice o kilt e collare
* angiografo ( in caso di procedure di emodinamica o radiologia interventistica)				

## 6.3 CARICO DI LAVORO E MODALITÀ DI RICHIESTA DI INDENNITÀ

### 6.3.1 SCHEDA DI RICHIESTA

La richiesta di attribuzione dell'indennità viene eseguita compilando il modulo scheda 1 " Richiesta di indennità di rischio radiologico". Tale richiesta può essere presentata per ogni lavoratore classificato dal punto di vista della radioprotezione in categoria B e compilata e controfirmata in originale dal lavoratore stesso e dal suo responsabile. Una volta compilata, la scheda dovrà essere inviata alla Segreteria all'indirizzo mail di riferimento, che annoterà sulla

 <p><b>ASL BT</b> PugliaSalute</p>	<p><i>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</i></p>	<p>REVo 27-12-2024</p>
---	--	------------------------

stessa la data di ricevimento.

La Segreteria della Commissione raccoglie le richieste compilate e sottoscritte dal lavoratore e firmate dal responsabile. Non accetterà schede incomplete o relative a richiedenti al di fuori del campo di applicazione di cui al § 3 del presente documento. Provvede poi a reperire i documenti e i dati necessari alla Commissione per le sue valutazioni, e non appena la documentazione è completa (comunque non oltre 4 mesi dal ricevimento) sottopone la richiesta alla Commissione nella prima seduta utile.

Per i lavoratori classificati dal punto di vista della radioprotezione in categoria A non è necessaria la richiesta in quanto la valutazione viene effettuata obbligatoriamente su iniziativa della Commissione.

#### 6.3.2 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il carico di lavoro totale deve essere acquisito con apposita scheda 2 di seguito, da inviare preventivamente ai responsabili delle strutture ove si esercitano attività con rischio da radiazioni ionizzanti. Nella scheda 2 il responsabile dell'unità operativa del lavoratore indica direttamente il carico di lavoro individuale svolto, così come desunto dall'analisi delle schede 3 conservate a cura del Responsabile dell'U.O.. Le singole schede 3 di "Registrazione singola esposizione" sono compilate dal responsabile della singola procedura e vidimate dal Responsabile della U.O. di appartenenza del singolo lavoratore.

Tale conteggio, laddove possibile, deve essere effettuato "secondo criteri prevalentemente oggettivi e comunque in maniera tale da garantire la tracciabilità dell'informazione", mediante consultazione degli archivi aziendali. Tali dati possono essere recuperati con la collaborazione di altro personale aziendale che gestisce i sistemi gestionali di archiviazione dei dati e del controllo di gestione o utilizzando i dati registrati dalle apparecchiature radiogene.

- Nel caso di nuovo lavoratore per cui si richiede l'indennità, la Segreteria della Commissione raccoglie le richieste pervenute con scheda 1 "Richiesta di indennità di rischio radiologico" e procede come descritto nel § 6.4, acquisendo le informazioni per il suddetto lavoratore (a consuntivo) attraverso la scheda 2. La Commissione definirà, per ciascun lavoratore valutato, la data dalla quale decorrerà l'erogazione dell'indennità indicata nella scheda 1.

 <p><b>ASL BT</b> PugliaSalute</p>	<p><i>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</i></p>	<p>REVo 27-12-2024</p>
---	--	------------------------

N.B. L'invio della scheda 1 sarà richiesto comunque annualmente dalla Commissione a tutti responsabili delle UU.OO. ove si effettuano procedure con radiazioni ionizzanti, al fine di mantenere aggiornato il data base e le date di avvio annuale dell'esposizione di ogni lavoratore.

Nella valutazione di un singolo lavoratore la Commissione si baserà sui dati di attività relativi a i 6 o ai 12 mesi precedenti oppure, in presenza di un periodo più breve di esposizione nel caso di una nuova richiesta, considerando l'attività relativa ad almeno 3 mesi. In questo secondo caso verrà eseguita la proiezione su base annua utilizzando un fattore moltiplicativo pari al rapporto di 12 mesi rispetto al periodo in mesi dell'effettiva esposizione rilevata.

 <b>ASL BT</b> PugliaSalute	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER  L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI  RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI  DELLA ASL BT</b>	REVo 27-12-2024
---	--	-----------------

**scheda 1 " Richiesta indennità di rischio"**

<b>NOME E COGNOME LAVORATORE:</b>		
<b>MATRICOLA</b>		
<b>UNITA' OPERATIVA DI APPARTENENZA :</b>		
<b>RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA:</b>		
<b>INIZIO ESPOSIZIONE ( gg-mm-anno):</b>		
<b>LUOGO DI ESPOSIZIONE :</b>		
<b>PROCEDURE CHE ESPONGONO IL LAVORATORE</b>		
Tipo procedura ( esempio)	N. prestazioni annuali previste per il lavoratore	
ERCp	20	
Impianto protesi gastriche	10	
<b>Data compilazione :</b>		
<b>Firma del Lavoratore:</b>		
<b>Firma del Responsabile:</b>		

 <b>ASL BT</b> PugliaSalute	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER  L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI  RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI  DELLA ASL BT</b>	<b>REVo 27-12-2024</b>
---	--	------------------------

**scheda 2 "Riepilogo carichi di lavoro" – fac simile UO ENDOSCOPIA**

<b>UNITA' OPERATIVA : ENDOSCOPIA</b>				
<b>ANNO DI ESPOSIZIONE : 2025 – 1°semestre</b>				
<b>PRESTAZIONI EROGATE E LORO CARATTERISTICHE</b>				
Prestazione	Totale prestazioni semestrali	Parametri di esposizione ( medi)		
ERCP	XXX	90 kV, 0.6 mA, 20 minuti scopia		
Impianto protesi gastriche	XXX	80 kV, 0.5 mA, 15 minuti scopia		
.....				
<b>RIPARTIZIONE DEL CARICO DI LAVORO</b>				
N. Matricola	Nominativo	Qualifica	tempi di esposizione totali ( in secondi)	Numero di esposizioni totali in sala
	Med1	Medico interventista 1°operatore		
	Med2	Medico interventista 2°operatore		
	Inf1	Infermiere strumentista		
	Inf2	Infermiere di sala		
	Inf3	Infermiere non di sala		
	Med3	Anestesista		
<b>Firma del Responsabile della U.O.</b>				
<b>DATA COMPILAZIONE</b>				

 <b>ASL BT</b> PugliaSalute	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER  L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI  RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI  DELLA ASL BT</b>	REVo 27-12-2024
---	--	-----------------

**scheda 3 "Registrazione singola esposizione"**

<b>UNITA' OPERATIVA : XXX</b>				
<b>DATA DI ESPOSIZIONE : GG-MM-ANNO</b>				
<b>LUOGO DI ESPOSIZIONE: sala operatoria P.O. XX</b>				
<b>prestazioni erogate loro caratteristiche</b>				
Prestazione eseguita		Parametri di esposizione ( a cura del TSRM presente durante la procedura)		
XXX		90 kV, 0.6 mA, 15 frame/secondo		
.....				
<b>carico di lavoro singola prestazione</b>				
N. Matricola	Nominativo	Qualifica	tempo di esposizione totale (in secondi)	
<b>Firma del Responsabile della procedura ( 1° operatore)</b>				
<b>Firma del Responsabile della Unità Operativa</b>				
<b>DATA</b>				

 <p><b>ASL BT</b> PugliaSalute</p>	<p><i>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</i></p>	<p>REVo 27-12-2024</p>
---	--	------------------------

## 6.4 CRITERI DI ATTRIBUZIONE INDENNITA'

In ossequio al parere della Sentenza della Corte Costituzionale n° 343/92, ha diritto all'indennità chi, pur non appartenendo all'area radiologica, ha una accertata esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. La Sentenza raccomandava fra i criteri, la frequenza della presenza in zona controllata e il livello del conseguente rischio, come stabilito anche all'art.54 comma 5 nel DPR 384 del 28 Novembre 1990. Di conseguenza la Commissione baserà le proprie valutazioni sulle prestazioni comportanti effettiva esposizione a radiazioni ionizzanti (scheda 2 "Riepilogo carichi di lavoro").

Per prestazione si intende ogni attività (chirurgica, ambulatoriale, diagnostica, di servizio, ecc.). Delle prestazioni la Commissione valuterà il criterio di **intensità** nel modo descritto al § 6.4.1 e quello della **continuità** nel modo descritto al § 6.4.2 del presente documento.

**L'indennità sarà attribuita al lavoratore richiedente se si verifica uno dei 2 criteri.**

Ciascuna attribuzione verrà rivalutata annualmente nel modo descritto al § 6.3.2 del presente documento.

### 6.4.1 INTENSITA' DI ESPOSIZIONE

L'intensità dell'esposizione al rischio è definita da un cosiddetto indice di intensità, espresso in milliSievert ( unità di misura della dose assorbita dal lavoratore), che dipende dal tipo di prestazione.

L'evoluzione tecnologica, il miglioramento continuo della protezione e delle procedure, l'inizio di nuove attività comportanti esposizione, la cessazione di tali attività, possono portare alla revisione degli indici di intensità e quindi ad un aggiornamento della tabella e delle metodologie di valutazione. Di tutto ciò sarà dato atto mediante verbalizzazione nelle sedute della Commissione

L'intensità di esposizione è collegata ad un livello di dose assorbita dal lavoratore che potrebbe superare il limite di dose per la popolazione (1 mSv/anno).

Il tempo di esposizione annuale ( valutato a partire dalle misure di sorveglianza ambientale sulle diverse apparecchiature in dotazione all' azienda) che determina un livello di dose efficace pari

 <p><b>ASL BT</b> PugliaSalute</p>	<p><i>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</i></p>	<p>REVo 27-12-2024</p>
---	--	------------------------

o superiore a 1mSv è pari a circa 3 ore ( 180 minuti), considerando l' operatore ad una distanza di 50 cm dalla sorgente diffusiva ( corpo paziente) .

Nell'ottica dell'applicazione del principio di ottimizzazione della radioprotezione, la Commissione stabilisce come tempo minimo di esposizione annuale per avere diritto all'indennità , **120 minuti di esposizione annue** , che determinano un assorbimento di dose ulteriormente inferiore al limite di dose per la popolazione.

#### 6.4.2 CONTINUITA' DELL'ESPOSIZIONE

La continuità dell'esposizione viene rappresentata tramite un secondo indice, denominato indice di continuità. L'indice di continuità è espresso come numero di esposizioni annuali del lavoratore all'interno della sala ove ubicate le apparecchiature radiogene, prescindendo dalla distanza dal centro diffusivo ( distretto anatomico del paziente sottoposto al fascio radiante).

La Commissione stabilisce come indice di continuità un **numero minimo di accessi (nella sala ove avviene l'esposizione, quando la sorgente è in funzione) pari a 100.**

I dati complessivi relativi al totale delle esposizioni sono estratti direttamente dai registri delle prestazioni o, in alternativa qualora non fossero disponibili, devono essere forniti alla Commissione dal Responsabile dell'attività e da lui controfirmati.

## 6.5 ALTRI ELEMENTI

La Commissione ha facoltà di usare altri elementi per integrare le sue valutazioni, quali: l'ottenimento da parte del richiedente di idoneità medica alla mansione da parte della Medicina del Lavoro, la sua classificazione a fini radioprotezionistici, dichiarazioni da parte dei responsabili circa le modalità di operare, sopralluoghi conoscitivi per la verifica delle modalità operative, ed eventuali ulteriori dati tecnici relativi alle procedure effettuate ricavati da sistemi di registrazione informatizzati.

## 6.6 EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ

Dopo ciascuna riunione di Commissione, la Segreteria trasmette i nominativi degli aventi diritto desunti dalla scheda 2 (vagliata dalla Commissione) ai competenti uffici dell'Amministrazione del Personale nonché la data a partire dalla quale decorrono i benefici.

 <p><b>ASL BT</b> PugliaSalute</p>	<p><i>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</i></p>	<p>REVo 27-12-2024</p>
---	---	------------------------

## 6.7 REVISIONE ANNUALE DELL'INDENNITÀ

A inizio di ogni anno la Commissione richiede la scheda 1 per ogni U.O. in cui si impiegano radiazioni ionizzanti, al fine di aggiornare il data base dei lavoratori da vagliare in Commissione. La prima seduta di ogni anno solare deve svolgersi entro il 30 Maggio in modo da poter valutare i carichi di lavoro del primo trimestre dell'anno in corso, proiettandoli nell'intero anno.

Se la valutazione risulta positiva, la Segreteria trasmette all'ufficio rilevazione presenza l'elenco dei nominativi dei lavoratori che nella proiezione annuale raggiungeranno i requisiti definiti nei §§ 6.4.1 e 6.4.2 per consentire loro di fruire del riposo biologico relativo all'anno in corso.

Nella seconda seduta relativa alla valutazione dei carichi annuali:

- per i lavoratori che non confermano i requisiti annuali, i giorni eventualmente già fruiti di riposo biologico saranno convertiti in giorni di congedo ordinario.

L'Esperto di radioprotezione fornisce semestralmente alla Segreteria della Commissione l'elenco dei lavoratori di nuova classificazione esposti in cat. A per poter eseguire la valutazione.

## 6.8 MODALITÀ DI EROGAZIONE

La gestione dei benefici economici e di assenza aggiuntiva dal servizio per riposo biologico legati al riconoscimento dell'indennità è gestita dai competenti uffici dell'Amministrazione del Personale. Sarà compito della Commissione comunicare i nominativi dei soggetti cui iniziare ad attribuire oppure sospendere i benefici in oggetto, con relativa data di decorrenza, all'Amministrazione del Personale.

## 6.9 TRASFERIMENTI

I Responsabili sono tenuti a fornire, almeno mensilmente, l'elenco dei lavoratori che si sono trasferiti, cambiando il centro di responsabilità a cui afferiscono. Per avere una rivalutazione, in conseguenza del cambio di attività svolta sotto il nuovo centro di responsabilità, dovrà essere

 <p><b>ASL BT</b> PugliaSalute</p>	<p><i>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO AI LAVORATORI DELLA ASL BT</i></p>	<p>REVo 27-12-2024</p>
---	--	------------------------

presentata una nuova richiesta, fermo restando se in questa nuova posizione il lavoratore mantiene la sua classificazione come lavoratore radioesposto.